

Sezione: SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 577

Anno: 2017

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 07/09/2017

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

Dott. Stefano IMPERIALI	Presidente
Dott. Angela SILVERI	Consigliere
Dott. Piero FLOREANI	Consigliere
Dott. Daniela ACANFORA	Consigliere
Dott. Francesca PADULA	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio d'appello iscritto al n. 42140 del registro di segreteria, proposto dal -----, rappresentato e difeso dall'Avv. -----, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via -----;

avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 998/2011, depositata in data 06.07.2011;

esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

uditi nella udienza del 07 giugno 2016 il relatore Cons. -----, il rappresentante della Procura Generale nella persona del V.P.G. ----- per l'appellante.

FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione regionale per il Lazio ha condannato, a titolo di dolo, il signor ----- al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di € 4.476,10, comprensiva di rivalutazione monetaria sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo ed alle spese di giustizia. Ha anche dichiarato inammissibile la citazione con riferimento al risarcimento per lesione all'immagine e respinto la richiesta relativa al danno da disservizio.

A seguito dell'istruttoria compiuta dalla Procura regionale era emerso che lo -----, dipendente della Polizia di Stato, durante periodi di assenza per malattia, aveva svolto attività connesse alla propria azienda di affittacamere, insieme al carabiniere -----; quest'ultimo per tali fatti è stato condannato dalla Sezione laziale con sentenza (n. 1015 del 17.06.2008) passata in giudicato.

L'inquirente ha quantificato il danno nell'ammontare delle retribuzioni indebitamente percepite (€ 4.476,10), per mancata prestazione lavorativa, nei periodi di riferimento.

Con atto notificato il 03.11.2011 e depositato il 18.11.2011 il Sig. ----- ha proposto tempestivo appello, deducendo l'infondatezza della domanda, lamentando la mancanza di un apparato probatorio idoneo a

dimostrare che, nei periodi di malattia concessigli, lo ----- avesse svolto un'attività imprenditoriale privata.

Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della sentenza; in via subordinata, la riforma della stessa, previa riduzione della statuizione risarcitoria.

In data 19.05.2016 la Procura Generale ha depositato l'atto conclusionale, nel quale ha rilevato l'infondatezza dell'appello.

Ha osservato che durante la malattia al lavoratore è precluso lo svolgimento di qualsiasi attività al fine di conseguire il sollecito recupero delle energie psico-fisiche, nell'interesse sia del lavoratore stesso, che del datore di lavoro; l'appellante è pertanto responsabile per aver svolto, come dimostrato dalle prove raccolte in sede di indagine, attività tali da poter pregiudicare il tempestivo rientro in servizio.

Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.

In data 02.04.2013 l'appellante ha depositato procura speciale in favore dell'Avv. -----; nel contempo ha revocato la precedente nomina.

Nella pubblica udienza l'Avv. ----- si è riportato agli atti scritti, insistendo sulla carenza dell'apparato probatorio e confermando le richieste. Il rappresentante della Procura Generale si è riportato alle conclusioni scritte ed ha ribadito la correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto la conferma.

DIRITTO

La Sezione laziale ha ritenuto dimostrato, sulla base delle informative della Questura di Roma, dai verbali di indagini delegate dalla Procura militare della Repubblica all'Ufficio di coordinamento di polizia giudiziaria e dagli accertamenti svolti dal Comando Regione Carabinieri Marche - Stazione di Camerino, che il convenuto avesse compiuto, nei periodi di malattia (23.02/04.03.2005; 05.03/14.03.2005; 31.03/06.04.2005; 12.04/26.04.2005; 26.06/02.07.2005), attività "presumibilmente legate all'affitto turistico di camere" e "connesse alla ristrutturazione di un appartamento".

L'appellante ha evidenziato che:

- il fatto che vi sia un contratto di noleggio stipulato a nome del ricorrente non varrebbe a fondare la presunzione che il ricorrente fosse alla guida, essendo "più che plausibile" che "il mezzo sia stato ...condotto dal -----"; in ogni caso il noleggio è stato riscontrato in due sole circostanze;
- mancherebbe la prova che lo ----- si sia recato il 4 marzo 2005 presso un esercizio commerciale a Tolentino per l'acquisto di materiale da utilizzare nell'attività imprenditoriale, accompagnando il -----;
- non sussisterebbe inoltre la prova che i certificati medici dallo ----- abbiano attestato un falso stato patologico e che l'assenza dal servizio sia stata arbitraria.

Premesso che lo ----- era titolare di partita IVA n. ----- per l'attività di "Affittacamere, B & B, Residence" sita in Roma, -----, con inizio di attività 06.05.2004 (copia interrogazione Agenzia delle Entrate in atti), va evidenziato che in occasione del noleggio presso la Maggiore Rent s.p.a. di Roma del -----, la "lettera di noleggio" emessa in favore dello ----- di pari data recava la dicitura "nessuna altra guida è autorizzata"; alla restituzione del veicolo in data -----, risultavano percorsi 2.201 Km.

La suddetta dicitura era apposta anche nella “lettera di noleggio” di un furgone emessa dalla medesima società in favore dello ----- in data -----.

Inoltre il titolare della “Fallimenti” s.r.l. in Tolentino dichiarava (informativa del citato Comando Regione Carabinieri del 09.03.2005) che il carabiniere ----- nel pomeriggio del ----- si era recato presso la società per acquistare mattonelle, quadri, sedie ed altro, assieme ad altro soggetto; dichiarava anche che il ----- gli aveva confidato di “portare sempre l’autista”, che gli presentò un giovane come socio e che aveva venduto al ----- materiale per le pensioni site in Roma alle quali era cointeressato.

Ed ancora (relazione, con allegati, della Questura di Roma del 14.01.2001), sempre il ----- la carta di credito intestata allo ----- risultava essere stata utilizzata per il pedaggio autostradale nel tratto Roma nord/Orte, in un autogrill ed in un centro commerciale in località Pieve Torina (MC), prossima a Tolentino ed il ----- per la tratta di ritorno Orte/Roma nord.

Alcuni reperti fotografici hanno evidenziato che lo ----- nella mattinata del ----- era dedito ad attività non bene identificate in compagnia del ----- in Roma; il ----- ed il ----- è stato visto uscire da un hotel sempre in Roma ed in compagnia del ----- (annotazioni nelle stesse date di indagini della Polizia giudiziaria).

Al contrario di quanto ritenuto dall’appellante i suddetti elementi perfezionano presunzioni gravi, precise e concordanti in ordine al fatto che lo ----- il ----- fosse alla guida del furgone insieme al ----- per un viaggio di lunga percorrenza per svolgere attività connesse alla gestione della propria azienda.

La sussistenza della responsabilità dell’appellante va confermata, indipendentemente dalla prova che i certificati medici presentati dallo ----- attestassero un falso stato patologico, per il fatto che egli consapevolmente abbia compiuto attività incompatibili con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa, tali da pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche.

E’ dovere del dipendente, come correttamente osservato dalla Procura Generale, astenersi da qualsiasi attività, lavorativa o meno, che ostacoli la puntuale ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di assenza pronosticato nell’attestazione sanitaria.

Le attività svolte dallo ----- (soprattutto la guida di furgoni per lunghi percorsi nonché l’acquisto di materiali per l’edilizia e di arredo) non dimostrano affatto attenzione per quest’ultima esigenza, tenuto conto delle diagnosi, espresse nelle certificazioni, di lombosciatalgia, postumi di trauma distorsivo al collo, trauma cervicale – contrattura, dorsalgia in fase acuta (atto di citazione).

Per il complesso delle esposte considerazioni l’appello va respinto in quanto infondato.

Confermata la condanna alle spese stabilite nel giudizio di primo grado, l’appellante ----- va condannato, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,

- **RESPINGE** l’appello proposto dal Sig. ----- avverso la

sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 998/2011,
depositata in data 06.07.2011.

Condanna il sunnominato al pagamento delle spese del secondo grado di
giudizio, che si liquidano nell'importo complessivo di € 64,00
(SESSANTAQUATTRO/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 07 giugno 2016.

L'ESTENSORE
(Francesca PADULA)

F.to Francesca PADULA
IMPERIALI

IL PRESIDENTE

(Stefano IMPERIALI)

F.to Stefano

Depositata in Segreteria il -7 SET. 2017

p. IL DIRIGENTE

(Dr.ssa Sabina Rago)

Il Coordinatore Amministrativo

Dott.ssa Simonetta Desideri

F.to Simonetta Desideri